



TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Giudice dott.ssa Rosa Selvarolo,

in ordine al piano del consumatore proposto da

in data

osserva quanto segue.

Il signor _____ risulta avere una esposizione debitoria pari ad € 43.291,65 con i seguenti creditori:

- € 39.957,65 con la FINDOMESTIC BANCA spa : contratto di finanziamento n° _____ n° _____ e n° _____
- € 2569,12 con la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia per scoperto di conto corrente;
- € 764,88 con Toscana Energia ed ENI per utenze non pagate.

L'istante ha dichiarato:

- di aver lavorato come operaio tessile fino a tutto il 2008 presso _____ di Prato, percependo un reddito mensile netto di € 1.100;
- nel 2009 è stato licenziato ed ha percepito fino al 19-7-2011 l'indennità di mobilità dell'importo netto di € 700,00
- il 19-7-2011 è stato assunto a tempo determinato dalla _____ percependo un reddito di € 900 mensili;
- nell'anno 2012 ha lavorato per 213 giorni presso la _____
- con la scadenza contrattuale ha percepito l'indennità di mobilità fino al 5-4-2013 per poi rimanere senza reddito.

A far data dall'agosto 2013, con il compimento del 65° anno di età avrebbe dovuto percepire la pensione di vecchiaia, ma, a seguito della riforma pensionistica intervenuta nelle more, il suo diritto alla pensione maturerà nel dicembre 2014.

Il nucleo familiare del signor _____

ricomprende, altresì, la moglie _____

dipendente presso la _____

con contratto a tempo indeterminato,

che percepisce uno stipendio mensile di € 1.000 circa e il figlio _____ di 25 anni in cerca di occupazione.

Il debitore istante ha, altresì, attestato che le spese mensili medie per far fronte ai bisogni primari (affitto, alimentazione, gas, luce, acqua, telefono...) ammontano a circa € 992.

Il signor _____ ha proposto di ristrutturare i propri debiti offrendo sull'importo complessivo dei debiti ammontante ad €43.291,65 la somma di € 12.000 da attribuire proporzionalmente ai vari creditori mediante pagamento di rate da € 15 mensili fino a tutto il 2014 e a partire dal gennaio 2015, con il percepimento della pensione di vecchiaia, mediante il pagamento da € 200 mensili da attribuire proporzionalmente a ciascun creditore..

L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012:

- con riferimento alle cause dell'indebitamento e alla diligenza prestata nell'assumere le obbligazioni, che " il signor _____ ha dichiarato che i finanziamenti in essere sono stati contratti per mancanza di liquidità. Le dichiarazioni rese possono ritenersi verosimili precisando, però, che un'esaustiva verifica degli impieghi effettivi risulta oggettivamente impossibile da eseguire posto che la natura privata del debitore rende in parte non tracciabili le movimentazioni finanziarie in uscita" e che l'incapacità ad adempiere alle suddette obbligazioni è da ricondursi " alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a fine 2008, pertanto da un reddito mensile di circa € 1.100 è andato a percepire l'assegno dell'indennità di mobilità di circa € 700 mensili netti fino a tutto il 2010. Quindi con lavori a tempo indeterminato e nuovamente indennità di mobilità ha percepito redditi di € 900/700 mensili fino a marzo 2013. Ad aprile 2013 il signor _____ avrebbe potuto iniziare a ricevere la pensione di vecchiaia, avendo raggiunto i 65 anni di età, invece la cd. " Riforma Fornero" ha causato lo slittamento del percepimento della pensione di oltre un anno spostando i termini a dicembre 2014".
- con riguardo alla diligenza prestata dall'istante nell'adempire alle proprie obbligazioni, che il debitore non aveva subito né protesti né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni e che " nei rapporti con le società finanziarie ...il signor _____

è riuscito nel corso degli anni a far fronte al rimborso dei finanziamenti concessi da Findomestic mediante il pagamento delle rate mensili relative a due carte revolving per un totale di € 320 mensili, fino a gennaio 2013, mentre per quanto concerne il rimborso del prestito personale è riuscito a corrispondere la rata mensile di € 510 fino a gennaio 2012. Per quanto riguarda il conto corrente tenuto presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia è uscito dal fido nel giugno 2013". In udienza l'organismo di composizione della crisi ha, altresì, precisato che nonostante il sovra indebitamento, il _____ non ha alcuna pendenza con il fisco.

- che il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria non solo perché i creditori risparmierebbero le spese ed i tempi lunghi connessi alla liquidazione del patrimonio, ma anche perché dalla stessa si ricaverebbe un importo irrisorio, atteso che dalla vendita dei mobili che arredano l'abitazione del debitore, per lo più impignorabili, potrebbe ricavarsi al più l'importo di € 800,00, dalla vendita dell'autovettura Chevrolet Matiz del 2006 l'importo di € 2.700, mentre sulla futura pensione potrebbe essere detratta a soddisfazione dei creditori una cifra non superiore ad € 100 mensili ;
- che il piano è fattibile perché " l'importo mensile offerto costituisce circa il 40 % del reddito netto che verrà percepito con la pensione di anzianità, ed appare sostenibile per il debitore tenuto conto delle spese correnti necessarie per il sostentamento del nucleo familiare": peraltro, la durata della procedura da stimarsi in circa 6/7 anni a partire dall'omologa va ritenuta compatibile con la speranza di vita, quantificata, tenuto conto dell'età del debitore e delle tabelle di mortalità della popolazione femminile pubblicate dall'ISTAT, in circa 21 anni.

Al piano così come proposto, si è opposto il creditore _____ spa, il quale pur ritenendo lo strumento disciplinato dalla legge n° 3 del 2012 efficace per la risoluzione delle controversie tra banca e consumatore, ha sottolineato che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per l'omologa del piano, atteso che:

- la valutazione comparativa tra redditi e spese della famiglia _____ induce a ritenere che la stessa abbia vissuto per anni al di sopra delle proprie possibilità



sviluppando, quindi, colpevolmente, negli anni un debito ingente nei confronti della banca creditrice;

- il piano non risulta assolutamente conveniente per la _____ che, a fronte di un credito complessivo di € 39.957,65 vedrebbe rimborsato un importo di € 11.075,84 con inizio non prima del 2016;
- non risulta certo l'importo della pensione che il debitore percepirà, l'attuabilità della proposta non è sostenuta da alcuna garanzia, indispensabile vista l'assoluta inidoneità del patrimonio del debitore a garantire la fattibilità del piano stesso;

ed ha auspicato una modifica della proposta in senso più favorevole per il creditore.


Nessuno degli altri creditori, sia pur regolarmente avvertito, si è costituito.

Il signore _____ in udienza ha dichiarato che la propria situazione debitoria ha avuto origine a seguito di una fideiussione prestata ad un amico che lo aveva costretto, per un certo periodo, ad utilizzare i propri redditi per coprire il debito principale con la Banca Toscana: per far fronte alle proprie esigenze era stato costretto a contrarre debiti che poi era riuscito a ripianare facendo ricorso al finanziamento della _____. Egli, però, aveva un reddito fisso da lavoro dipendente che gli aveva consentito di pagare regolarmente le rate. Non è riuscito più a far fronte alle scadenze quando ha perso il lavoro e successivamente anche l'indennità di mobilità.

Ha, altresì, sostenuto di non poter formulare una proposta migliorativa attesa la sua attuale situazione di soggetto senza reddito alcuno.

Fatte queste premesse in punto di fatto, e non sussistendo nel caso di specie né crediti impignorabili né crediti di cui all'art 7 comma 1 terzo periodo della legge 27-1-1012 n° 3, in forza del disposto di cui all'art 12 bis comma 3 della legge citata, il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*".

Sulla base di quanto evidenziato dall'organismo di composizione della crisi, nella relazione ex art 9 comma 3 bis legge 3/2012 è possibile rilevare che:



- il finanziamento n° . . . con la Findomestic Banca spa è stato stipulato nell'anno 2008 con apertura di una carta revolving: la rata mensile di € 160, quindi, andava ad incidere per una percentuale del 7,61 % circa sul reddito familiare complessivo mensile che ammontava verosimilmente ad € 2100 circa;
- il secondo contratto di finanziamento con la Findomestic n° . . . è stato stipulato nell'anno 2001 con apertura di altra carta revolving con rata mensile di ulteriori € 160; dal 2001 le rate mensili da pagare alle finanziarie ammontavano ad € 320 con un'incidenza del 15,22 sul reddito complessivo mensile della famiglia che ammontava verosimilmente ad € 2100;
- il terzo contratto di finanziamento n° . . . con la Findomestic Banca spa è stato stipulato in data . . . on rata mensile di € 508,80; da ottobre 2007 le rate mensili da pagare alle finanziarie ammontavano a complessive € 828,80 con un'incidenza del 39,4 % sul reddito mensile rimasto invariato.

Dall'analisi compiuta emerge in modo evidente che c'è stato un progressivo indebitamento soprattutto nell'anno 2007, tuttavia, è indispensabile compiere un'analisi complessiva della situazione dell'indebitamento per valutare se possa dirsi sussistente un atteggiamento poco oculato o colpevole del debitore.

A ben vedere, la disamina dei documenti permette di rilevare che:

- il primo ed il secondo finanziamento con la Findomestic sono stati contratti in un momento in cui il nucleo familiare aveva un reddito del tutto idoneo a sostenere le rate mensili;
- ad ottobre 2007, c'è stato un incremento dell'indebitamento, perché è stato contratto un finanziamento di € 35.000 finalizzato a coprire un antico contratto di finanziamento con la stessa Findomestic, un altro con Agos Ducato e altre pendenze, tuttavia la percentuale d'incidenza massima sul reddito mensile complessivo è stata del 39,4%, di poco superiore alla soglia di 1/3 considerato da parte delle società finanziarie, quale limite da non superare per evitare difficoltà nell'adempimento.

Nel 2007 il . . . aveva il suo lavoro e il suo reddito di € 1.100 mensili e, quindi, era consapevole di poter far fronte ai pagamenti: con un reddito familiare complessivo di € 2100

e spese fisse per affitto, utenze e alimenti di € 1000 circa mensili, aveva € 1.100 da destinare al pagamento delle rate e all'acquisto di altri beni.

Del resto il debitore, fintanto che non è rimasto senza lavoro e senza redditi ha regolarmente adempiuto: come rilevato dall'organismo di composizione della crisi le rate da € 160 l'una sono state versate dal [redacted] fino a gennaio 2013, mentre la rata da € 508,80 è stata pagata fino a gennaio 2012 nonostante una notevole riduzione del reddito familiare derivante dalla perdita del lavoro da parte del [redacted] alla fine del 2008 e dalla percezione di somme mensili per mobilità o emolumenti di altri impieghi notevolmente inferiori rispetto all'originario reddito.

Risulta, quindi, chiaro che non sussista nessuna colposità nell'indebitamento con la [redacted] avendo il [redacted] contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva positiva di adempierle: è stato l'evento imprevedibile della perdita del lavoro a cagionare l'incapacità ad adempiere.

Senza dubbio lo sconfinamento dal conto corrente aperto presso la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia e l'inadempimento al pagamento dell'utenze gas risalgono all'anno 2013: indipendentemente dalla minima incidenza di tali passività sul debito complessivo, va rilevato che anche tali obbligazioni sono state contratte nella prospettiva che gli fosse liquidata la pensione di vecchiaia, non percepita a causa dell'entrata in vigore di una legge medio tempore.

Essendoci stata una contestazione in ordine alla convenienza del piano da parte del creditore [redacted], è necessario, accertare, in forza dell'art 12 bis comma 4 legge 3/2012, se il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla medesima legge nella seconda sezione.

A tale scopo è indispensabile considerare la ratio dell'intero assetto normativo introdotto con la legge n° 3 del 2012: il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento sia che si strutturi come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti sia che assuma la configurazione del piano del consumatore, ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla



legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario.

Nell'art 7 della legge citata, che costituisce una norma comune di sistema, è sancito espressamente che "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile...avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni....come attestato dagli organismi di composizione della crisi" ed in generale, gli artt 12 e 12 bis statuiscono che in caso di contestazione della convenienza dell'accordo o del piano, il giudice possa omologare se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

È chiaro, quindi, che i crediti anche quelli dotati di privilegio possono essere ridotti in accordo o unilateralmente purchè la misura indicata non sia pregiudizievole rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla stessa normativa: il parametro di riferimento con riguardo alla liquidazione non è rappresentato dalle procedure esecutive individuali, bensì dalla procedura di liquidazione disciplinata dagli artt 14 ter e seguenti della legge in analisi.

Tale scelta del legislatore è conseguente all'esigenza di rendere appetibili le procedure in questione, che, altrimenti, potrebbero non risultare convenienti per i creditori.

Preso atto, quindi, che ogni genere di credito privilegiato o chirografario possa essere ridotto, va verificata quale potrebbe essere l'alternativa liquidatoria relativa al credito della

In forza dell'art 14 ter comma 6 lett b) della legge citata "non sono compresi nella liquidazioneb) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.....d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge".

Sebbene l'organismo di composizione della crisi abbia attribuito un valore liquidatorio ai mobili che arredano la casa del debitore, a ben vedere, operando un'analisi comparativa tra l'elenco dei beni di cui all'allegato 2 e l'elenco dei beni assolutamente impignorabili indicati

dall'art 514 n° 2 c.p.c. è possibile rilevare che nessuno dei beni presenti nell'abitazione del
risulta pignorabile a parte foto e quadri di modico valore.

Su richiesta del giudice è stata prodotta documentazione rilasciata dal Patronato INCA CGIL di Pistoia da cui risulta, alla data del 1-12-2013, che la pensione mensile che il
percepirà, quando maturerà il suo diritto alla liquidazione, ammonta ad € 542,42

Il credito da pensione, (come anche da stipendio e da altri emolumenti vitalizi), non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria de qua.

Il limite alla liquidazione delle pensioni, però, non è assoluto: le stesse, infatti, sono passibili di liquidazione in misura eccedente rispetto a quello che occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Il legislatore non rinvia all'art 545 c.p.c. quindi, il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non è rappresentato né dalla quota di 1/5 dell'emolumento né tanto meno dalla misura della pensione sociale, ma viene determinato di volta in volta dal giudice sulla base verosimilmente della documentazione prodotta ex artt 14 ter comma 2 e 9 comma 2 della legge citata.

Senza dubbio non è possibile stabilire a priori in che misura un giudice, nella procedura di liquidazione, consentirebbe l'utilizzo della pensione per pagare i creditori, ma è senza dubbio più coerente con la lettera della legge il percorso logico seguito dall'organismo di composizione della crisi che ritiene congruo utilizzare quale criterio per la determinazione della parte di reddito disponibile un importo verosimilmente inferiore a € 100 mensili. Attualmente la misura della pensione sociale ammonta ad € 442,30, tuttavia è verosimile che un giudice potrebbe ritenere intangibile l'intera pensione del
atteso che la stessa non è idonea neppure a sostenere le spese di mantenimento familiare. (va rilevato che la liquidazione riguarda i beni del solo debitore).

Utilizzando tale criterio, come già anticipato in premessa, le somme che complessivamente si ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio risulterebbero del tutto inferiori rispetto a quanto offerto dal debitore in pagamento dei creditori.

Peraltro, diversamente da quanto rilevato dal creditore opponente, sebbene non sia stata prestata una garanzia formale da parte di un terzo, il piano proposto è stato formulato sulla

base della valutazione nel reddito complessivo degli emolumenti percepiti dalla moglie; solo in considerazione degli stessi, infatti, sia nel corrente anno () è senza redditi) sia una volta percepita la pensione, egli potrà versare una somma in pagamento dei suoi creditori.

La convenienza è anche data dal tempo contenuto di definizione delle pendenze che può commisurarsi in circa 6 anni.

L'importo contenuto della rata mensile (€ 15 inizialmente ed € 200 dal momento del percepimento della pensione), perfettamente sostenibile in considerazione del reddito totale della famiglia (€ 1000 inizialmente ed € 1500 successivamente), la durata contenuta dei pagamenti e le aspettative di vita del) consentono di ritenere fattibile il piano.

A fronte di tutte le considerazioni compiute, è possibile ritenere omologabile in ogni sua parte il piano del consumatore predisposto dal consumatore) con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, dott. Baldi Francesco .

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n° 3 del 27-1-2012.

Il pagamento degli importi ai creditori dovrà avvenire dopo che con le medesime modalità il consumatore avrà interamente versato all'organismo di composizione della crisi il compenso che sarà liquidato dal giudice una volta divenuto definitivo il piano.


P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da) e depositato in data 25-9-2013;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n° 3 del 27-1-2012.
- dispone che del presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it;



- dispone che il compenso dell'organismo di composizione della crisi sarà liquidato dal giudice una volta divenuto definitivo il piano.

Pistoia, 3-1-2014


Il giudice
Dott.ssa Rosa Selvarolo



Per copia conforme all'originale
Pistoia, il 8/1/2014
Il Cancelliere
Dott.ssa ROSA SELVAROLO
